



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 16.3.2023
COM(2023) 160 final

ANNEXES 1 to 6

ALLEGATI

della

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

**che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di
materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858,
(UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020**

{SEC(2023) 360 final} - {SWD(2023) 160 final} - {SWD(2023) 161 final} -
{SWD(2023) 162 final}

ALLEGATO I

Materie prime strategiche

SEZIONE 1

ELENCO DELLE MATERIE PRIME STRATEGICHE

Le materie prime indicate di seguito sono considerate strategiche:

- a) Bismuto
- b) Boro - grado metallurgico
- c) Cobalto
- d) Rame
- e) Gallio
- f) Germanio
- g) Litio - grado batteria
- h) Magnesio metallico
- i) Manganese - grado batteria
- j) Grafite naturale - grado batteria
- k) Nichel - grado batteria
- l) Metalli del gruppo del platino
- m) Elementi delle terre rare per magneti (Nd, Pr, Tb, Dy, Gd, Sm, e Ce)
- n) Silicio metallico
- o) Titanio metallico
- p) Tungsteno

SEZIONE 2

METODOLOGIA PER LA SELEZIONE DELLE MATERIE PRIME STRATEGICHE

1. L'importanza strategica è determinata in base alla rilevanza di una materia prima sia per le transizioni verde e digitale sia per le applicazioni spaziali e di difesa, tenendo conto degli aspetti seguenti:
 - a) la quantità di tecnologie strategiche che impiegano una materia prima come fattore produttivo;
 - b) la quantità di una materia prima necessaria per la fabbricazione di tecnologie strategiche rilevanti;
 - c) la domanda di tecnologie strategiche rilevanti prevista a livello mondiale.
2. La crescita della domanda prevista ($D_{F/C}$) è così calcolata:

$$D_{F/C} = \frac{DF}{GS}$$

dove:

D_F è la domanda prevista di una materia prima per un anno di riferimento;

GS è la produzione mondiale annua di una materia prima per un periodo di riferimento.

3. La difficoltà di aumentare la produzione è determinata prendendo in considerazione almeno:

a) la scala di produzione attuale (PS) di una materia prima per un periodo di riferimento, così calcolata:

$$PS = \log_{10}(GS)$$

dove:

$\log_{10}$ è un comune logaritmo;

GS è la produzione mondiale annua di una materia prima per un periodo di riferimento;

b) il rapporto riserve/produzione R/P di una materia prima, calcolato nel modo seguente:

$$R / P = \frac{R}{GS}$$

dove:

R sono le riserve note di risorse geologiche di una materia prima la cui estrazione è fattibile da un punto di vista economico;

GS è la produzione mondiale annua di una materia prima per un periodo di riferimento.

ALLEGATO II

Materie prime critiche

SEZIONE 1

ELENCO DELLE MATERIE PRIME CRITICHE

Le materie prime indicate di seguito sono considerate critiche:

- a) Antimonio
- b) Arsenico
- c) Bauxite
- d) Barite
- e) Berillio
- f) Bismuto
- g) Boro
- h) Cobalto
- i) Carboni da coke
- j) Rame
- k) Feldspato
- l) Fluorite
- m) Gallio
- n) Germanio
- o) Afnio
- p) Elio
- q) Elementi delle terre rare pesanti
- r) Elementi delle terre rare leggere
- s) Litio
- t) Magnesio
- u) Manganese
- v) Grafite naturale
- w) Nichel - grado batteria
- x) Niobio
- y) Fosforite
- z) Fosforo
- aa) Metalli del gruppo del platino
- bb) Scandio
- cc) Silicio metallico
- dd) Stronzio

- ee) Tantalio
- ff) Titanio metallico
- gg) Tungsteno
- hh) Vanadio

SEZIONE 2

CALCOLO DELL'IMPORTANZA ECONOMICA E DEL RISCHIO DI APPROVVIGIONAMENTO

1. L'importanza economica (EI) di una materia prima è calcolata nel modo seguente:

$$EI = \sum_s (A_s * Q_s) * SI_{EI}$$

dove:

A_s è la quota di utilizzo finale della materia prima in un settore NACE (livello a due cifre);

Q_s è il valore aggiunto del settore pertinente con classificazione NACE (livello a due cifre);

SI_{EI} è l'indice di sostituzione relativo all'importanza economica.

2. L'indice di sostituzione di una materia prima relativo all'importanza economica (SI_{EI}) è calcolato nel modo seguente:

$$SI_{EI} = \sum_i \sum_a SCP_{i,a} * Subshare_{i,a} * Share_a$$

dove:

i indica un singolo materiale sostitutivo;

a indica una singola applicazione della materia prima;

SCP è il parametro costo/prestazioni del sostituto;

$Share$ è la percentuale delle materie prime in un'applicazione finale;

$Sub-share$ è la percentuale di ogni sostituto all'interno di ciascuna applicazione.

3. Il rischio di approvvigionamento (SR) di una materia prima è calcolato nel modo seguente:

$$SR = [(HHI_{WGI,t})_{GS} * \frac{IR}{2} + (HHI_{WGI,t})_{EU\ sourcing} (1 - \frac{IR}{2})] * (1 - EoL_{RIR}) * SI_{SR}$$

dove:

GS è la produzione mondiale annua di una materia prima per un periodo di riferimento;

$EU\ sourcing$ sono le fonti di approvvigionamento effettive dell'UE, vale a dire la produzione interna dell'UE più le importazioni nell'UE da altri paesi;

HHI è l'indice Herfindahl-Hirschman (usato come indicatore della concentrazione per paese);

WGI è l'indice di governance mondiale su scala (utilizzato come indicatore per la governance dei paesi);

t è il parametro degli scambi utilizzato per adeguare il WGI, che è determinato prendendo in considerazione le possibili imposte sulle esportazioni (eventualmente mitigate da un accordo commerciale in vigore), i contingenti di esportazioni fisiche o i divieti di esportazione imposti da un paese.

IR è la dipendenza dalle importazioni;

EoL_{RIR} è il tasso di riciclaggio a fine vita, ossia il rapporto tra i fattori produttivi provenienti da materiali secondari (riciclati da vecchi scarti) e tutti i fattori produttivi di una materia prima (primaria o secondaria);

SI_{SR} è l'indice di sostituzione riferito al rischio di approvvigionamento.

4. La dipendenza dalle importazioni di materie prime è calcolata nel modo seguente:

$$IR = \frac{Importazioni - Esportazioni}{Produzione interna + Importazioni - Esportazioni}$$

5. L'indice Herfindahl-Hirschman (HHI_{WGI}) di una materia prima è calcolato nel modo seguente:

$$(HHI_{WGI,t})_{GS \text{ or } EU \text{ sourcing}} = \sum_c (S_c)^2 WGI_c * t_c$$

dove:

S_c è la quota di approvvigionamento della materia prima a livello mondiale (o dell'UE) detenuta da un paese c ;

WGI_c è l'indice di governance mondiale su scala di un paese c ;

t_c è il parametro degli scambi di un paese utilizzato per adeguare il WGI, che è determinato prendendo in considerazione le possibili imposte sulle esportazioni (eventualmente mitigate da un accordo commerciale in vigore), i contingenti di esportazioni fisiche o i divieti di esportazioni imposti da un paese.

6. L'indice di sostituzione di una materia prima correlato al rischio di approvvigionamento (SI_{SR}) è così calcolato:

$$SI_{SR} = \sum_i [(SP_i * SCr_i * SCo_i)^{1/3} * \sum_a (Sub - share_{i,a} * Share_a)]$$

dove:

i indica un singolo materiale sostitutivo;

a indica una singola applicazione del materiale candidato;

SP è la produzione del sostituto, che riflette la produzione mondiale del sostituto e del materiale;

SCr è la criticità del sostituto, che valuta se il sostituto stesso è una materia prima critica;

SCo è la coproduzione del sostituto, che valuta se il sostituto è un prodotto primario o estratto come prodotto derivato o sottoprodotto;

$Share$ è la percentuale dei materiali candidati in un'applicazione finale;

Sub-share è la percentuale di ogni sostituto all'interno di ciascuna applicazione.

7. Se cambiamenti strutturali o statistici incidono sulla misurazione dell'importanza economica e del rischio di approvvigionamento orizzontalmente per tutti i materiali oggetto della valutazione, i valori corrispondenti sono corretti al fine di compensare tali cambiamenti.

I calcoli sono basati su una media degli ultimi cinque anni per cui sono disponibili dati. Sono tenute in considerazione la priorità, la qualità e la disponibilità dei dati.

ALLEGATO III

Valutazione dei criteri per il riconoscimento dei progetti strategici

1. Per valutare se un progetto nell'Unione soddisfa il criterio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), sono presi in considerazione gli aspetti seguenti:

- a) se il progetto contribuisce al raggiungimento dei parametri di riferimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a);
- b) se il progetto contribuisce a preservare o rafforzare le capacità dell'Unione in termini di quota del consumo annuo dell'Unione di una materia prima strategica, tenendo conto dell'aumento previsto del consumo dell'Unione.

Il contributo di un progetto al raggiungimento del pertinente parametro di riferimento per la capacità è valutato tenendo conto del piano aziendale del progetto e delle informazioni tecniche complementari incluse nella domanda e del tempo di commercializzazione stimato del progetto.

2. Per valutare se un progetto in un paese terzo soddisfa il criterio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), sono presi in considerazione gli aspetti seguenti:

- a) se il progetto contribuisce al raggiungimento dei parametri di riferimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), o contribuisce a garantire la resilienza dell'approvvigionamento di materie prime strategiche dell'Unione;
- b) se il quadro normativo applicabile o altre condizioni forniscono la garanzia che non si determineranno distorsioni del commercio e degli investimenti collegati al progetto, tenendo in considerazione in particolare l'eventualità che l'Unione abbia concluso un partenariato strategico di cui all'articolo 33 o un accordo commerciale contenente un capitolo sulle materie prime con il paese terzo in questione, e sono coerenti con la politica commerciale comune dell'Unione;
- c) in quale misura vi siano imprese che hanno concluso o intendono concludere accordi di off-take con il promotore del progetto al fine di utilizzare o trasformare le materie prime strategiche prodotte dai progetti pertinenti nell'Unione;
- d) se il progetto è in linea con gli obiettivi dell'Unione in materia di cooperazione allo sviluppo e politica estera.

Il contributo di un progetto al raggiungimento dei parametri di riferimento di cui alla lettera a) è valutato tenendo conto del piano aziendale del progetto e delle informazioni tecniche complementari incluse nella domanda, del tempo di commercializzazione stimato del progetto, come pure della percentuale del risultato del progetto che è coperta da accordi di off-take esistenti o potenziali di cui alla lettera c). Gli elementi di prova relativi alla lettera c) possono comprendere accordi contrattuali, lettere di intenti o memorandum d'intesa.

3. Per valutare se un progetto soddisfa il criterio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), sono presi in considerazione gli aspetti seguenti:

- a) la qualità degli studi di fattibilità eseguiti sul potenziale di sviluppo del progetto;
- b) l'eventualità che la tecnologia che si intende utilizzare sia stata dimostrata nell'ambiente pertinente.

Gli studi di fattibilità di cui alla lettera a) sono concepiti con le finalità seguenti:

- a) valutare se il progetto proposto abbia o meno possibilità di successo tramite un'analisi delle considerazioni tecnologiche e ambientali;
- b) individuare potenziali questioni e problemi tecnici che potrebbero sorgere durante la prosecuzione del progetto.

Potrebbero essere necessari ulteriori studi per confermare la fattibilità del progetto.

4. Per valutare se un progetto soddisfa il criterio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) si tiene conto della conformità del progetto alla normativa dell'Unione o agli strumenti internazionali indicati di seguito:

- a) [OP: inserire: riferimento alla direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità] nella misura in cui si applica al promotore del progetto;
- b) [OP: inserire: riferimento alla direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità] nella misura in cui si applica al promotore del progetto;
- c) "Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale" dell'ILO;
- d) "Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile", in particolare gli orientamenti riguardanti la lotta alla corruzione;
- e) "Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio";
- f) "Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in the Extractive Sector" dell'OCSE;
- g) "Principles of Corporate Governance" dell'OCSE;
- h) "Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali";
- i) "Principi guida su imprese e diritti umani" delle Nazioni Unite.

I promotori dei progetti possono attestare la conformità al criterio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), anche nei modi seguenti:

- a) fornendo la prova che il progetto in questione è certificato singolarmente nell'ambito di un sistema riconosciuto di cui all'articolo 29; oppure
- b) impegnandosi a ottenere la certificazione per il progetto in questione nell'ambito di un sistema riconosciuto di cui all'articolo 29 e fornendo elementi di prova sufficienti del fatto che, se attuato, il progetto in questione sarà in grado di soddisfare i criteri previsti per l'ottenimento di tale certificazione.

5. Per valutare se un progetto nell'Unione soddisfa il criterio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), sono presi in considerazione gli aspetti seguenti:

- a) la partecipazione al progetto di imprese di Stati membri diversi;
- b) l'eventualità che anche gli off-taker potenziali si trovino in più di uno Stato membro;
- c) gli effetti sulla disponibilità di materie prime strategiche per gli utilizzatori a valle in più di uno Stato membro.

6. Per valutare se un progetto in un paese terzo soddisfa il criterio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), si tiene in considerazione in che misura il progetto contribuisca, nel paese terzo pertinente:
- a) al rafforzamento di più di una fase della catena del valore delle materie prime in tale paese o nella regione in cui si trova;
 - b) all'incentivazione di investimenti privati nella catena del valore nazionale delle materie prime;
 - c) al conseguimento di maggiori benefici economici o sociali, compresa la creazione di posti di lavoro.

ALLEGATO IV

Criteri riguardanti i sistemi di certificazione

Un sistema di certificazione riconosciuto soddisfa i criteri indicati di seguito:

- a) è aperto, con condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie, a tutti gli operatori economici che intendano soddisfare le prescrizioni del sistema e siano in grado di farlo;
- b) le prescrizioni per la certificazione includono almeno:
 - i) prescrizioni che garantiscano pratiche sostenibili dal punto di vista ambientale, tra cui quelle che assicurano la gestione ambientale e l'attenuazione dell'impatto ambientale;
 - ii) prescrizioni volte a garantire pratiche socialmente responsabili, tra cui il rispetto dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori;
 - iii) prescrizioni volte a garantire integrità e trasparenza commerciali, compreso l'obbligo di applicare una gestione corretta degli aspetti finanziari, ambientali e sociali;
- a) la verifica e il monitoraggio della conformità sono oggettivi, sono effettuati da terze parti indipendenti dall'operatore economico interessato e sono basati su norme, prescrizioni e procedure internazionali, dell'Unione o nazionali;
- b) prevede prescrizioni e procedure sufficienti a garantire la competenza e l'indipendenza dei verificatori responsabili.

ALLEGATO V

Impronta ambientale

1. Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

- a) "dati di processo": le informazioni associate ai processi utilizzati per la modellizzazione degli inventari del ciclo di vita (LCI). Nell'LCI, ciascun risultato aggregato delle catene di trasformazione che rappresentano le attività di un processo è moltiplicato per i corrispondenti dati di processo e dalla loro combinazione si ricava l'impronta ambientale associata al processo;
- b) "distinta dei materiali": l'elenco delle materie prime, dei sottoinsiemi, degli insiemi intermedi, dei sottocomponenti, delle parti e delle rispettive quantità, necessari per fabbricare il prodotto oggetto dello studio;
- c) "dati specifici dell'impresa": i dati direttamente misurati o raccolti presso uno o più impianti (dati specifici del sito) rappresentativi delle attività dell'impresa. È sinonimo di "dati primari";
- d) "metodo di valutazione dell'impatto": il protocollo per trasformare i dati dell'inventario del ciclo di vita in contributi quantitativi all'impatto ambientale in esame;
- e) "categoria di impatto": la classe d'uso delle risorse o la classe d'impatto ambientale a cui si riferiscono i dati dell'inventario del ciclo di vita;
- f) "ciclo di vita": le fasi consecutive e interconnesse di un sistema di prodotto, dall'acquisizione delle materie prime o dalla produzione a partire dalle risorse naturali fino allo smaltimento finale (ISO 14040:2006);
- g) "inventario del ciclo di vita (LCI)": la combinazione dell'insieme degli scambi di flussi elementari, flussi di rifiuti e flussi di prodotti in una serie di dati LCI;
- h) "serie di dati d'inventario del ciclo di vita (LCI)": il documento o file contenente informazioni sul ciclo di vita di un determinato prodotto o altro riferimento (ad esempio, sito, processo) in cui figurano i metadati descrittivi e l'inventario del ciclo di vita quantitativo. Una serie di dati LCI potrebbe essere una serie di dati di un'unità di processo, una serie parzialmente aggregata di dati o una serie aggregata di dati;
- i) "dati secondari": i dati non provenienti da un processo specifico della catena di approvvigionamento dell'impresa che effettua uno studio sull'impronta ambientale. Si tratta di dati non direttamente raccolti, misurati o stimati dall'impresa, ma tratti da una banca dati LCI di terze parti o da altre fonti. I dati secondari comprendono i dati medi del settore (ad esempio, i dati pubblicati sulla produzione, le statistiche delle amministrazioni pubbliche e i dati forniti dalle associazioni di categoria), gli studi compilativi, gli studi tecnici e i brevetti, e possono anche essere basati su dati finanziari e contenere dati vicarianti e altri dati generici. I dati primari sottoposti ad aggregazione orizzontale sono considerati dati secondari;
- j) "confine del sistema": la definizione degli aspetti inclusi o esclusi dallo studio sul ciclo di vita.

Inoltre le norme di calcolo dell'impronta ambientale di una materia prima critica contengono ulteriori definizioni necessarie alla loro interpretazione.

2. Ambito di applicazione

Il presente allegato fornisce gli elementi essenziali relativi alle modalità di calcolo dell'impronta ambientale delle materie prime critiche.

Le norme di calcolo dell'impronta ambientale di specifiche materie prime critiche sono basate sugli elementi essenziali contenuti nel presente allegato, e tengono conto di metodi di valutazione scientificamente validi e delle norme internazionali pertinenti nel settore della valutazione del ciclo di vita.

Ai fini del calcolo dell'impronta ambientale di una materia prima critica, si tiene conto della distinta dei materiali, dell'energia, dei metodi di produzione e dei materiali ausiliari utilizzati negli impianti coinvolti nella produzione della materia prima critica.

Nel definire le norme di calcolo dell'impronta ambientale di specifiche materie prime critiche, la Commissione mira a garantire la coerenza con le norme di calcolo dell'impronta ambientale del prodotto in cui si fa uso delle materie prime critiche in questione.

3. Unità dichiarata

L'unità dichiarata è 1 kg del tipo di materia prima critica in questione.

Le norme di calcolo dell'impronta ambientale di specifiche materie prime critiche possono specificare un'unità dichiarata superiore o inferiore, espressa in kg, qualora sia necessario per tenere conto della natura o dell'uso della materia prima critica in questione.

Tutti i dati quantitativi sugli elementi in ingresso e in uscita raccolti dal fabbricante per quantificare l'impronta di carbonio sono calcolati in relazione a tale unità dichiarata.

4. Confine del sistema

Estrazione, concentrazione e raffinazione sono le tre fasi del ciclo di vita da includere nel confine del sistema delle materie prime critiche primarie con i processi seguenti (laddove attengano alla materia prima specifica):

- a) i processi a monte che comprendono l'estrazione di minerali per la produzione di materie prime, la produzione e la fornitura (trasporto) di sostanze chimiche, i materiali ausiliari, la produzione e la fornitura (trasporto) di carburanti, la produzione e la fornitura di energia elettrica e il trasporto dei materiali in veicoli non di proprietà dell'organizzazione;
- b) il trasporto di minerali, concentrati e materie prime in veicoli di proprietà dell'organizzazione e da essa gestiti;
- c) immagazzinamento di minerali, concentrati e materie prime;
- d) frantumazione e purificazione del minerale;
- e) produzione di materie prime in concentrato;
- f) estrazione di metalli (con mezzi chimici, fisici o biologici);
- g) fusione;

- h) conversione del metallo;
- i) purificazione dalle scorie;
- j) raffinazione del metallo;
- k) elettrolisi del metallo;
- l) fusione del metallo o imballaggio;
- m) materiale esaurito e trattamento delle scorie;
- n) tutti i processi ausiliari collegati, come il trattamento delle acque reflue (in loco, compreso il trattamento delle acque per uso industriale, delle acque di raffreddamento diretto e del deflusso di scorrimento), i sistemi di abbattimento dei gas (compresi gas di scarico primari e secondari), le caldaie (incluso il pretrattamento dell'acqua di alimentazione) e la logistica interna.

Nel confine del sistema delle materie prime critiche secondarie (che definisce la fase del ciclo di vita del riciclaggio) sono inclusi i processi indicati di seguito (quando riguardano la materia prima strategica riciclata):

- a) i processi a monte che comprendono la generazione della materia prima di alimentazione (materiali di scarto e concentrati di rame primario), la produzione e la fornitura (trasporto) di sostanze chimiche, materiali ausiliari, la produzione e la fornitura (trasporto) di carburanti, la produzione e fornitura di energia elettrica e il trasporto dei materiali in veicoli non di proprietà dell'organizzazione;
- b) il trasporto di concentrati e scarti in veicoli di proprietà dell'organizzazione o da essa gestiti;
- c) immagazzinamento di scarti, concentrati e materie prime;
- d) pre-trattamento del materiale secondario;
- e) fusione;
- f) conversione del metallo;
- g) raffinazione del metallo;
- h) elettrolisi del metallo;
- i) fusione del metallo o imballaggio;
- j) trattamento del materiale esausto;
- k) tutti i processi ausiliari collegati, come il trattamento delle acque reflue (in loco, compreso il trattamento delle acque per uso industriale, delle acque di raffreddamento diretto e del deflusso di scorrimento), i sistemi di abbattimento dei gas (compresi gas di scarico primari e secondari), le caldaie (incluso il pretrattamento dell'acqua di alimentazione) e la logistica interna.

La fase di utilizzo o la fase di fine vita sono escluse dai calcoli dell'impronta ambientale, in quanto non si trovano sotto l'influenza diretta dell'operatore economico responsabile. Possono essere esclusi altri processi qualora il loro contributo all'impronta ambientale di una specifica materia prima critica non sia significativo.

5. **Categorie di impatto**

Le norme di calcolo specificano la categoria di impatto che è necessario includere nel calcolo dell'impronta ambientale. La scelta è basata sull'analisi dei punti critici eseguita conformemente alle metodologie scientificamente valide sviluppate a livello internazionale e tenendo conto dei fattori seguenti:

- a) l'importanza relativa dei diversi impatti, inclusa la loro importanza relativa rispetto agli impatti ambientali e climatici dell'Unione;
- b) le esigenze delle imprese a valle che intendono comunicare in merito all'impronta ambientale delle materie prime critiche che utilizzano.

6. Uso di serie di dati specifici dell'impresa e serie di dati secondari

Le norme di calcolo specificano l'uso di serie di dati specifici dell'impresa e di serie di dati secondari per tutti i processi e i materiali pertinenti.

L'uso di dati specifici dell'impresa è obbligatorio almeno per i processi che si trovano sotto l'influenza diretta dell'operatore responsabile e che offrono il contributo maggiore alle categorie di impatto pertinenti.

I dati di processo specifici di un'impresa sono utilizzati in combinazione con le pertinenti serie di dati secondari conformi allo standard relativo all'impronta ambientale. Le norme di calcolo dovrebbero specificare se è consentito il campionamento, conformemente alle metodologie scientificamente valide sviluppate a livello internazionale.

Una modifica della distinta dei materiali o del mix energetico utilizzati per produrre un tipo di materia prima critica richiede un nuovo calcolo dell'impronta ambientale.

Le norme di calcolo da elaborare mediante un atto delegato comprendono una modellizzazione dettagliata delle seguenti fasi del ciclo di vita:

- a) fase di estrazione, di concentrazione e di raffinazione delle materie prime primarie;
- b) fase di acquisizione e di trasformazione delle materie prime secondarie.

7. Metodi di valutazione dell'impatto

L'impronta ambientale è calcolata utilizzando metodi di valutazione dell'impatto scientificamente validi che tengono conto degli sviluppi a livello internazionale relativi alle categorie di impatto pertinenti riguardanti i cambiamenti climatici, l'acqua, l'aria, il suolo, le risorse, l'uso del territorio e la tossicità.

I risultati sono forniti come risultati caratterizzati (senza normalizzazione e ponderazione).

8. Classi di prestazione relative all'impronta ambientale

A seconda della distribuzione dei valori contenuti nelle dichiarazioni dell'impronta ambientale rilasciate sul mercato interno dell'UE, è individuato un numero significativo di classi di prestazione, delle quali la categoria A costituisce la classe più efficiente e con il minore impatto legato al ciclo di vita, al fine di consentire la differenziazione del mercato. La definizione della soglia di ciascuna classe di prestazione, così come la portata, si baserà sulla distribuzione delle prestazioni delle materie prime critiche pertinenti immesse sul mercato nei tre anni precedenti, sugli sviluppi tecnologici previsti e su altri fattori tecnici da definire.

La Commissione riesamina con cadenza triennale il numero di classi di prestazione e le soglie tra le singole classi al fine di mantenerne la rappresentatività rispetto alla realtà del mercato e alla sua possibile evoluzione.

9. Valutazione della conformità

Le norme di calcolo e di verifica specificano la procedura di valutazione della conformità applicabile tra i moduli stabiliti nell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE, con gli adeguamenti necessari a seconda del materiale interessato.

Nello specificare la procedura di valutazione della conformità applicabile, la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

- a) l'adeguatezza del modulo al tipo di materiale e la sua proporzionalità all'interesse pubblico perseguito;
- b) la disponibilità di terzi competenti e indipendenti in grado di svolgere potenziali compiti di valutazione della conformità;
- c) qualora sia obbligatoria la partecipazione di terzi, la necessità del fabbricante di poter scegliere tra i moduli di garanzia qualità e di certificazione del prodotto stabiliti nell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE.

ALLEGATO VI

Prodotti pertinenti di cui all'articolo 26, paragrafo 1

La tabella seguente fornisce un elenco dei beni classificati secondo la nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.